

SOLUZIONE srl

Servizi per gli enti locali



www.entionline.it

Aggiornamento DEMOGRAFICI

Circolare 2 ottobre 2014

Il riconoscimento del nascituro

➔ Riferimenti normativi:

[Artt. 250, 254, 258 e 262 del codice civile](#) (come modificati della legge 10 dicembre 2012 , n. 219 e dal decreto 28.12.2013, n. 154)

Artt. 42 e 44 del [Dpr 396/2000](#)

[Massimario di Stato civile - edizione 2012 - cap. 8.3.3](#)

Formule dal n. 27 al n. 33, 43 e le n. 112, 113, 114 e 197 del [D.M.I. 5.4.2002 \(Nuovo Formulario\)](#)

➔ Il riconoscimento del nascituro

L'art. 254 - primo comma - del codice civile prevede che: " Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale di stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo".

L'articolo 44 del [Dpr 396/2000](#) ribadisce tale previsione.

Pertanto un figlio può essere riconosciuto dopo il concepimento, ma prima della sua nascita.

Il fine di tale forma di riconoscimento è quella di evitare la presenza di entrambi i genitori al momento della dichiarazione di nascita.

Si pensi per esempio ad una grave malattia di uno dei genitori ed il suo decesso prima della nascita del figlio.

Con l'istituto del riconoscimento del figlio nascituro esso risulterà comunque come dichiarato da entrambi i genitori, con la conseguente attribuzione della paternità e della maternità.

Tale riconoscimento può essere reso, oltre che davanti all'ufficiale di stato civile, anche davanti ad un notaio, od in un testamento.

Come ogni altro riconoscimento, anche il riconoscimento di nascituro può avvenire in qualsiasi comune italiano, compreso, ovviamente, quello di residenza della madre, o di uno dei due genitori.

Tale riconoscimento può essere reso o solo dalla madre, o da entrambi i genitori, oppure dal padre dopo il riconoscimento da parte della madre e con il suo consenso: il padre da

solo, pertanto, non può rendere dichiarazione di riconoscimento di nascituro da solo, prima della madre che lo ha in grembo.

➔ I documenti

I documenti necessari per tale forma di riconoscimento sono:

- ➔ il certificato sanitario attestante lo stato di gravidanza;
- ➔ la documentazione per la verifica della inesistenza degli impedimenti al riconoscimento (da acquisire o visionare da parte dell'ufficiale di stato civile);
- ➔ il certificato attestante la capacità al riconoscimento, se il genitore che effettua il riconoscimento è straniero, come indicato all'articolo 35 - comma 2 - della legge 218/95 (da produrre dalla parte interessata);
- ➔ il documento di identità di chi rende la dichiarazione di riconoscimento.

➔ Adempimenti dell'Ufficiale di Stato civile:

● Riconoscimento da parte della sola madre.

In questo caso la mamma si presenta all'ufficiale di stato civile con un documento di identità e con il certificato sanitario dal quale risulta il suo stato di gravidanza, nonché da quanti mesi il figlio da riconoscere è stato concepito.

L'ufficiale di stato civile iscrive la dichiarazione della madre nella Parte II serie B dei registri di nascita utilizzando la formula n. 112 del [Nuovo Formulario](#).

Con l'entrata in vigore della legge 219/12 è stata eliminata ogni discriminazione tra "figli legittimi" e "figli naturali", in attuazione del principio che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Pertanto, la locuzione riportata nella formula in parola: "riconosce come proprio figlio naturale" deve essere adeguata alla nuova legge (anche se ancora non è previsto dal alcuna norma), indicando solo: "riconosce come proprio figlio".

L'atto viene chiuso con la firma dell'atto da parte della madre, con l'utilizzo della formula 197 del [Nuovo Formulario](#).

● Riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

In questo caso i genitori si presentano con un documento di identità, nonché il certificato sanitario dal quale risulti lo stato ed il periodo di gravidanza della madre.

L'ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di riconoscimento utilizzando la formula 113 del [Nuovo Formulario](#), senza alcuna modifica riguardo allo status del figlio, in quanto non compare alcuna indicazione di ciò nella formula stessa.

Anche in questo caso si utilizza la formula 197 del Nuovo Formulario per la chiusura dell'atto, con la firma di tutti i componenti.

● Riconoscimento da parte del padre, dopo il riconoscimento della madre.

Si presentano il padre e la madre, che deve prestare il suo consenso, entrambi muniti di documenti di identità.

Deve essere presentata dagli interessati anche una copia dell'atto di riconoscimento già reso dalla madre (o, se è stato reso presso lo stesso comune, deve essere acquisito o visionato dall'ufficiale di stato civile).

L'ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione del padre iscrivendola nei registri di nascita con la formula 114 del [Nuovo Formulario](#), dalla quale, come sopra indicato, deve essere eliminata la parola "naturale".

Se la madre presta il suo consenso nel momento del riconoscimento da parte del padre, lo fa in forma orale e firma l'atto insieme al padre.

Se il consenso materno è stato prestato prima del riconoscimento paterno davanti allo stesso od ad altro ufficiale di stato civile, che lo avrà ricevuto con la formula 111-ter del [Formulario](#), una copia deve essere prodotta dal padre, perché oltre ad essere menzionata nei suoi estremi nell'atto di riconoscimento, deve anche essere allegata al fascicolo.

Se, al contrario, la madre ha rifiutato il consenso, il padre deve presentare l'autorizzazione al riconoscimento rilasciato dal tribunale competente, che sostituisce il mancato consenso materno.

A proposito della competenza circa il rilascio di tale autorizzazione, essa non è più del Tribunale dei Minori, ma del Tribunale Ordinario, come previsto dall'articolo 3 della [legge 219/2012](#), che ha modificato l'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Anche tale atto viene chiuso con la firma di tutti i componenti, utilizzando la formula 197 del [Nuovo Formulario](#).

In ogni caso, a margine, nell'"Occhiello", verranno indicati il nome ed il cognome del genitore che effettua il riconoscimento.

➔ **Nascituri gemelli**

Questa eventualità deve risultare nel certificato sanitario da presentare all'ufficiale di stato civile al momento della dichiarazione di riconoscimento.

L'ufficiale di stato civile deve formare un solo atto di stato civile, utilizzando le formule surrichiamate, anche se i figli da riconoscere sono gemelli, ed il parto sarà bigemino o trigemino.

Nell'occhiello verranno riportate solo le generalità del o dei genitori che effettuano il riconoscimento.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 44 del [Dpr 396/2000](#), l'ufficiale di stato civile deve rilasciare copia autentica dell'atto di riconoscimento ricevuto.

Tale atto dovrà essere presentato all'ufficiale di stato civile competente a ricevere la dichiarazione di nascita del figlio già riconosciuto.

Al momento della dichiarazione di nascita l'ufficiale di stato civile riceve tale dichiarazione iscrivendola in Parte II serie B dei registri di nascita, utilizzando le formule dal n. 27 al n. 33 (a seconda dei casi), la n. 43 (dalla quale deve essere espunta il termine "naturale") e la n. 197.

Se il parto è plurimo, deve essere formato un atto per ogni gemello, utilizzando, oltre alla formula 27 del [Nuovo Formulario](#) (od alle successive a seconda del caso), anche la formula n. 35 (o successive, a seconda del caso) relativa alla denuncia di nascita per i parti plurimi.

➔ **Cognome**

Per quanto riguarda il cognome, esso va attribuito nel modo seguente:

- ➔ cognome materno, se è stata solo la madre ad effettuare il riconoscimento (formula 112);
- ➔ cognome paterno sia se il riconoscimento è stato effettuato da entrambi i genitori (formula 113), sia se il padre ha riconosciuto il figlio dopo la madre e con il suo consenso (formula 114). Tanto conferma il Nuovo Massimario, che prevede l'applicazione dell'art.

262 – primo comma – del codice civile, come se il neonato fosse riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita.

+ Modulistica:

Dichiarazione di nascita dopo il riconoscimento

[Scarica il modello in formato pdf](#)

Il modello in formato Word è scaricabile dal nostro sito www.entionline.it al seguente percorso: DEMOGRAFICI → Modulistica → Dichiarazione di nascita - Padre (Word)

Consegna riconoscimento

[Scarica il modello in formato pdf](#)

Il modello in formato Word è scaricabile dal nostro sito www.entionline.it al seguente percorso: DEMOGRAFICI → Modulistica → Consegna riconoscimento (Word)

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Demografici:

Circolare Demografici 25 settembre – Gli accertamenti anagrafici

Circolare Demografici 22 settembre – Notiziario

Circolare Demografici 19 settembre – Il riconoscimento del maggiorenne straniero

Circolare Demografici 11 settembre – La consultazione diretta e telematica dell'Anagrafe - II

Circolare Demografici 8 settembre – Notiziario

Circolare Demografici 4 settembre – Il regime patrimoniale – Parte II

Circolare Demografici 29 agosto – Rimborso spese elezioni – Modulistica

Circolare Demografici 28 agosto – La consultazione diretta e telematica dell'Anagrafe – Parte I – Compendio delle disposizioni vigenti in materia

Circolare Demografici 25 agosto – Notiziario

Circolare Demografici 20 agosto – Il regime patrimoniale – Parte I

Circolare Demografici 28 luglio – Notiziario

Circolare Demografici 24 luglio – Le certificazioni anagrafiche

Circolare Demografici 21 luglio – Notiziario

Circolare Demografici 17 luglio – Il cognome dello straniero nel decreto di cittadinanza

Circolare Demografici 14 luglio – Notiziario

Circolare Demografici 10 luglio – Il rilascio della carta d'identità ai minori

Circolare Demografici 7 luglio – Notiziario

Circolare Demografici 3 luglio – Il disconoscimento di paternità

Circolare Demografici 30 giugno – Notiziario

Circolare Demografici 26 giugno – Carta d'identità - 1

Circolare Demografici 23 giugno – Notiziario

Circolare Demografici 19 giugno – Gli impedimenti al matrimonio alla luce delle modifiche apportate agli artt. 74 e 87 del codice civile rispettivamente dalla Legge 219/2012 e dal D.Lgs. 154/2013

Circolare Demografici 13 giugno - Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 - La modifica della legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) nella parte che riguarda la filiazione

Circolare Demografici 9 giugno - Notiziario

Circolare Demografici 5 giugno - Il D.Lgs. n. 154/2013 - Le prime applicazioni operative per l'Ufficiale di Stato Civile: l'art. 262 del codice civile ed il cognome del riconosciuto dal padre dopo la nascita

Circolare Demografici 2 giugno - Notiziario

Circolare Demografici 26 maggio - Adempimenti nuovo Sindaco

Circolare Demografici 26 maggio - Notiziario

Circolare Demografici 22 maggio - Formazione e invio dei plichi

Circolare Demografici 21 maggio - Lo scrutinio e la proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Circolare Demografici 19 maggio - Notiziario

Circolare Demografici 15 maggio - Lo scrutinio e la proclamazione degli eletti nei Comuni con meno di 15.000 abitanti

Circolare Demografici 12 maggio - Notiziario

Circolare Demografici 8 maggio - La riconciliazione dei coniugi

Circolare Demografici 5 maggio - Notiziario

Circolare Demografici 2 maggio - Fondo lavoro straordinario ed elezioni amministrative

Circolare Demografici 28 aprile - Notiziario

Circolare Demografici 16 aprile - Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 - Le prime applicazioni operative per l'Ufficiale di Stato Civile: l'art. 299 del codice civile e il cognome dell'adottato maggiorenne

Circolare Demografici 14 aprile - Notiziario

Circolare Demografici 10 aprile - Riacquisto cittadinanza

Circolare Demografici 7 aprile - Notiziario

Circolare Demografici 3 aprile - Elezioni europee e comunali: cartella revisioni straordinarie

Circolare Demografici 31 marzo - Notiziario

Circolare Demografici 26 marzo - Il personale del seggio

Circolare Demografici 24 marzo - Notiziario

Circolare Demografici 20 marzo - Le affissioni e la propaganda elettorale figurativa nel periodo antecedente le consultazioni elettorali

Circolare Demografici 17 marzo - Notiziario

Circolare Demografici 13 marzo - Il voto assistito

Circolare Demografici 10 marzo - Notiziario

Circolare Demografici 5 marzo - Voto a domicilio

Circolare Demografici 3 marzo - Notiziario

Circolare Demografici 28 febbraio - Elezioni europee e comunali: calendario adempimenti

Circolare Demografici 27 febbraio 2014 - Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero